

ALLEGATO A

7.3 Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

La misura si suddivide in tre sottomisure distinte per tipologia di zonizzazione:

- 13.1 - Indennità compensative in zone montane
- 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane
- 13.3 Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici

7.3.1 Criteri di ammissibilità

Beneficiario

Il richiedente deve essere un "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 giugno 2018 n. 5465 in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Superfici

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU condotta con valido titolo di possesso posta all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013." e così come successivamente modificati con DGR n. 1349 del 02/11/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Toscana 2014-2020.

Per i comuni non più ammissibili a seguito della suddetta revisione ex art. 31 par. 1 b), vale la perimetrazione in vigore fino al 01.11.2020, limitatamente alle annualità 2021 e 2022.

L'archivio dei poligoni georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di ARTEA ed è altresì visibile su <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

7.3.2 Limitazioni

Le superfici ammesse all'indennità devono essere presenti nel Piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse all'indennità solo le superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento o dal 15 maggio dell'annualità di riferimento se la domanda è successiva al 15 maggio.

7.3.3 Criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte.

7.3.4 Descrizione degli impegni

L'impegno di durata annuale (12 mesi), prevede la conduzione e il mantenimento dell'attività agricola minima sulle superfici per cui si richiede l'indennità.

Con apposita delibera di Giunta Regionale sono definite le penalizzazioni per inadempienze e i tassi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa.

7.3.5 Combinazioni e cumuli con altre misure/operazioni

L'indennità prevista dalla presente sottomisura può essere cumulata con i premi previsti per la stessa UTE e le medesime superfici ai sensi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

7.3.6 Importi del sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall'ubicazione fisica di tale superficie.

- *Importo del sostegno per la sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane"*

L'indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente.

- *Importo del sostegno per la sottomisura 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane*

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente.

Per i comuni non più ammissibili a seguito della revisione di cui all'art. 31 par. 1 b), l'indennità è pari a 25 euro/ha limitatamente alle annualità 2021 e 2022. Per questi comuni oltre il 2022 non saranno corrisposte indennità.

- *Importo del sostegno per la sottomisura 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici"*

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli specifici; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente.

7.3.7 Degressività

Le indennità di cui sopra sono ridotte secondo i sotto elencati parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Per la SAU aziendale posta all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane dei soli comuni non più ammissibili a seguito della revisione di cui all'art. 31 par. 1 b), non si applica la degressività.

L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale.

Alla SAU ricadente all'interno della perimetrazione dei comuni non più ammissibili a seguito della revisione di cui all'art. 31 par. 1 b) non si applica ripartizione proporzionale, data l'esiguità dell'indennità massima per ettaro.

L'importo minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.